



Statuti della Fondazione Centro Capra con sede a Maggia

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione

È costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e ss. CCS con denominazione Fondazione Centro Capra.

Art. 2 Sede

La fondazione ha la propria sede in Maggia, c/o Vallemaggia Turismo.

Art. 3 Scopo

La promozione, il sostegno e la gestione, diretta o indiretta di un centro che promuove la cultura della capra mediante la formazione continua degli allevatori; la realizzazione di una rete di collaborazione tra centri di allevamento; la realizzazione di mostre e esposizioni; l'organizzazione di eventi e momenti didattici e ricreativi; la diffusione dei prodotti derivati dalla capra.

Art. 4 Pubblica utilità

La Fondazione è dichiarata di pubblica utilità e non persegue scopi lucrativi.

Art. 5 Patrimonio iniziale, finanziamento

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dall'importo di CHF 34'577.65 depositato sul conto n° CH49 8033 5000 0016 6973 8 presso la banca Raiffeisen Vallemaggia.

Il patrimonio della fondazione potrà essere incrementato con contributi, donazioni, legati, altre disposizioni testamentarie, mediante capitalizzazione dei redditi derivanti dal patrimonio, da altre rogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo che la Fondazione persegue.

Art. 6 Contabilità

La Fondazione tiene regolare contabilità. La contabilità è da chiudere al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta in data 31.12.2013.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 7 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono i seguenti:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'Organo di revisione.

I membri degli organi della Fondazione non possono essere retribuiti, riservato il rimborso delle spese effettivamente sopportate dagli interessati nello svolgimento delle mansioni direttamente connesse con lo scopo della Fondazione.

Art. 8 Consiglio di Fondazione, istituzione

Il Consiglio di Fondazione è composto da 8 membri, di cui:

- un rappresentante della Sezione dell'Agricoltura del Cantone Ticino,
- un rappresentante della Società agricola valmaggese,
- un rappresentante dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia, e
- un rappresentante dell'Ente turistico locale della Vallemaggia.

Eventuali altre rappresentanze importanti per un controllo delle attività

I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre periodi di quattro anni ciascuno.

Il Consiglio di Fondazione provvede alla nomina, tra i suoi membri, del presidente, del vice-presidente e del segretario-cassiere.

Art. 9 Riunioni e convocazioni, deliberazioni

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del suo Presidente.

Può inoltre essere convocato su domanda di almeno 3 dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire almeno 7 giorni prima della riunione e deve menzionare l'ordine del giorno. Il Consiglio di Fondazione non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Delle discussioni e risoluzioni del Consiglio di Fondazione dev'essere steso un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Cassiere.

Art. 10 Attribuzioni

Il Consiglio di Fondazione è l'organo cui compete la gestione corrente, l'amministrazione e la rappresentanza della Fondazione.

Decide autonomamente in merito alle elargizioni da effettuare con i mezzi a tale scopo messi a disposizione.

Il Consiglio di Fondazione nomina altresì l'Ufficio di revisione, approva i conti annuali, ha la facoltà di proporre all'Autorità cantonale e competente eventuali modifiche dello statuto, le quali devono essere ratificate dal Consiglio comunale.

Art. 11 Organo di revisione

Il Consiglio di Fondazione nomina un revisore, il quale è incaricato di esaminare e controllare:

- il conto preventivo e consuntivo del fondo;
- i bilanci patrimoniali e l'esistenza del patrimonio;
- l'esattezza dei conteggi, nonché la documentazione contabile.

L'organo di revisione è tenuto a controllare ogni anno il conto economico del bilancio della Fondazione.

L'organo di revisione è tenuto a verificare che l'operato del Consiglio di Fondazione sia conforme alle disposizioni di Legge (di diritto privato e di diritto pubblico) applicabili, alle tavole di Fondazione ed ai regolamenti emanati dal Consiglio di Fondazione.

Egli è altresì tenuto a stilare, a destinazione del Consiglio, un rapporto scritto e dettagliato sulla situazione finanziaria della Fondazione, ogni qualvolta ciò si ritenesse necessario.

3. DISPOSIZIONE DIVERSE

Art. 12 Diritto di firma

La Fondazione è rappresentata verso terzi dalla firma collettiva a due delle persone autorizzate, ossia dal presidente, dal vice-presidente e dalla segretaria-cassiera.

Art. 13 Contabilità

L'esercizio contabile della Fondazione corrisponde all'anno civile ed è gestito internamente.

Art. 14 Scioglimento

La Fondazione può essere sciolta se lo scopo è divenuto irrealizzabile a tempo indeterminato.

A tale scopo è necessario il consenso dell'Autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della Fondazione la sostanza relitta sarà destinata ad Istituzioni o Enti che perseguono finalità affini a quelle menzionate all'art. 3 delle presenti tavole di Fondazione.

Rimangono riservate le norme di legge applicabili.